

Regole sul diritto e regole del diritto. Rileggendo la *Metodologia del diritto* di Francesco Carnelutti

Francesco Viola

Università degli Studi di Palermo

Abstract: Rules on Law and Rules of Law. Rereading Francesco Carnelutti's Methodology of Law

The originality of Francesco Carnelutti's conception of legal science does not consist in his epistemology, but in his way of dealing with the methodological problem, i.e. in the reversal of the relationship between legal theory and practice. Legal science is the result of an internal reflection within the legal practice and not only of the interpretation of legislative texts. In this way Carnelutti prefigures law as a practical science, even if still in a very embryonic way.

Keywords: Legal Science, Legal Methodology, Legal Practice, Practical Reason, Reflexivity of Law.

Al 1967 risale la pubblicazione del mio primo articolo che era dedicato proprio al pensiero giuridico di Francesco Carnelutti¹. Si trattava di una sintesi della mia tesi di laurea², che aveva attirato l'attenzione perché nel frattempo l'illustre giurista era scomparso. Ero mosso dalla convinzione che il primo compito del filosofo del diritto dovesse essere quello di osservare l'opera dei giuristi, dei giudici e degli avvocati, perché il diritto esiste come pratica giuridica e non già nei testi di legge. Per questo avevo scelto la figura e l'opera di chi a quel tempo era considerato uno dei più grandi giuristi e avvocati italiani del momento. In più Carnelutti era un caso del tutto particolare perché non solo era un valente studioso di quasi tutti i rami principali del diritto, ma univa alla teoria anche un'eccellenza nella pratica forense e nella progettazione legislativa. L'ampiezza e la profondità delle sue competenze erano tali da aver qualcosa di eccezionale e di assolutamente unico.

In seguito ho potuto constatare che questo mio primo orientamento nell'affacciarmi agli studi filosofico-giuridici non era del tutto campato in aria³. Nel

¹ F. Viola, "Metodologia, teoria e ideologia del diritto in F. Carnelutti", in *Rivista di diritto processuale*, 22 (1967), n. 1, pp. 12-55.

² La mia tesi di laurea s'intitolava esattamente come la presente raccolta di scritti: *Il pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti*.

³ Mi era stato suggerito dalla lettura di F. Olgiati, *Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto*, Vita e Pensiero, Milano, 1943.

1974 Giovanni Tarello ha sostenuto che una storia del diritto e della cultura giuridica dovrebbe praticare il genere letterario della biografia intellettuale⁴. Penso che ciò valga anche per chi, come me, non era interessato tanto all'aspetto storico quanto piuttosto a quello filosofico e teorico. D'altronde anche per Tarello l'approccio culturale era già il segno di un ben preciso orientamento teorico al diritto. Comunque sia, le mie incursioni nelle biografie intellettuali dei giuristi si fermarono lì.

Un motivo aggiuntivo che mi aveva ulteriormente spinto ad occuparmi di Carnelutti era stata la constatazione di una curiosa coincidenza di quelle che Bobbio considera le tre ricerche caratterizzanti in generale il pensiero giuridico con i tre settori che permettono di abbracciare tutta la produzione carneluttiana non direttamente rivolta alla dogmatica giuridica⁵. Il fatto che la produzione scientifica di Carnelutti si sia mostrata sensibile alle problematiche della metodologia giuridica, della teoria del diritto e dell'ideologia giuridica è stato per me la conferma del rilievo filosofico di un pensiero che era rivolto alla comprensione del diritto in tutti i suoi aspetti fondamentali. Ma avevo trascurato di sottolineare adeguatamente l'originalità del suo apporto. Allora ero completamente assorbito dallo sforzo di ricostruire tale pensiero per grandi linee e nel modo migliore, e non era cosa facile, perché il discorso di Carnelutti certamente non ha un carattere analitico e sistematico.

Avendo avuto oggi, più di mezzo secolo dopo, l'occasione di ritornare a riflettere sulla biografia intellettuale di questo illustre giurista, mi accorgo che sotto alcuni fondamentali aspetti il suo pensiero precorre gli sviluppi del diritto contemporaneo e, comunque, conserva sempre una sua attualità. Mi limiterò a portare solo un esempio di questa preveggenza, che non è dovuta a qualche abilità divinatoria, ma discende dal suo senso del diritto, al di là delle particolari contingenze storiche. Il diritto non è solo questione di concetti e di ragionamenti, ma richiede anche empatia che a sua volta è il frutto di paziente esperienza e di lunga pratica, come ben sapeva il grande giurista inglese Edward Coke quando diceva: *Nemo nascitur artifex*⁶.

Mi soffermerò soltanto sull'idea centrale della metodologia carneluttiana: la funzione della scienza del diritto è quella della scoperta delle *regole della esperienza giuridica*, che sono anche *regole dell'agire giuridico*. Queste sono regole *sulle* regole di diritto, regole che stanno sopra e dentro il diritto positivo e che ne garantiscono l'identità e ne permettono l'operatività⁷.

⁴ Cfr. G. Tarello, "Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926", ora in Id., *Dottrine del processo civile. Studi sulla formazione del diritto processuale civile*, a cura di R. Guastini e G. Rebuffa, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 215. Nella *Bibliografia giuridica di F. Carnelutti*, che si trova nell'Appendice dell'articolo, originariamente pubblicato nei *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 4 (1974), Tarello non menziona del tutto il mio articolo del 1967 e non posso dargli torto.

⁵ N. Bobbio, *Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto*, raccolte da N. Morra, Giappichelli, Torino, 1996, p. 246.

⁶ E. Coke, "First Part of the Institutes, Tenure in Burgage", part 9, Section 138, Frankalmoin, part 5, in *The Selected Writings of Sir Edward Coke*, Indianapolis, Liberty Fund, 2003, II, p. 701.

⁷ F. Carnelutti, *Metodologia del diritto* (1939), Cedam, Padova, 1990, pp. 19-25.

E qui bisogna subito notare che la metodologia di Carnelutti al primato del metodo preferisce il primato dell'oggetto. Prima bisogna stabilire qual è l'oggetto proprio della scienza, o il risultato che tale attività conoscitiva intende raggiungere, e poi si potrà individuare il metodo più adatto. Se invece capovolgessimo tale percorso logico, prendendo le mosse dai metodi acclarati come "scientifici" per poi chiederci quale di essi sia applicabile alla scienza giuridica, l'oggetto di tale scienza sarebbe inevitabilmente già pregiudicato, cioè sarebbe quello che tale metodo permette di vedere, o di raggiungere, e null'altro. Quando ci si propone di "trasformare lo studio del diritto in una vera e propria *scienza* che abbia gli stessi caratteri delle scienze fisico-matematiche, naturali e sociali"⁸ e si arriva con ciò alla conclusione che, pertanto, bisogna considerare il diritto come fatto, eliminando dalla scienza giuridica tutti i giudizi di valore, è evidente che il concetto di diritto è stato già condizionato dal metodo.

Carnelutti rifiuta una metodologia prescrittiva⁹ che s'imponga dall'esterno all'opera del giurista e al contrario propugna da parte di questi un atteggiamento riflessivo. La scienza giuridica stessa non è altro che la riflessione del diritto su sé stesso e, quindi, una progressiva presa di coscienza da parte del giurista delle modalità e finalità della sua opera¹⁰. In questo senso bisogna intendere la diffidenza di Carnelutti nei confronti delle astrattezze filosofiche ignare dell'effettiva pratica dello scienziato del diritto e della sua considerazione del diritto¹¹. Insomma, quali metodi servano alle finalità della scienza giuridica devono essere gli stessi giuristi a dirlo, riflettendo su sé stessi.

Il discorso sulla metodologia è, pertanto, un discorso sulla scienza giuridica e al contempo anche un discorso sul diritto, sul suo modo d'essere e di divenire. Potremmo dire che la stessa scienza giuridica è generata dall'interno del diritto positivo non solo per guidare verso una corretta applicazione, ma anche per sottrarre al mero arbitrio questo prodotto della volontà umana e per assicurarne l'effettività.

L'approccio di Carnelutti alla scienza giuridica ha una sua originalità che ancora oggi merita di essere sottolineata. Solitamente la scienza giuridica viene considerata come il luogo di conoscenza delle regole giuridiche e dell'elaborazione dei concetti giuridici fondamentali. Si tratta di una conoscenza teoretica che è elaborata in vista della sua applicazione pratica, che – come sappiamo – avviene al di fuori della scienza stessa, nei tribunali e nell'obbedienza al diritto da parte dei cittadini. Alla teoria seguirà la pratica. L'approccio di Carnelutti è l'esatto

⁸ N. Bobbio, *op. cit.*, p. 133.

⁹ Per la distinzione tra metodologia prescrittiva e descrittiva cfr. U. Scarpelli, "La natura della metodologia giuridica", in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 33 (1956), p. 247 ss.

¹⁰ Per il carattere riflessivo del diritto e della scienza giuridica rinvio da ultimo a N.E. Simmonds, "Reflexivity and the Idea of Law", in *Jurisprudence*, 1 (2010), pp. 1-23 e anche G. Pavlakos, *Our Knowledge of the Law. Objectivity and Practice in Legal Theory*, Hart Publishing, Oxford, 2007. Non bisogna scambiare la riflessività della scienza giuridica per la "metagiurisprudenza", che considera il diritto come un oggetto esterno da descrivere. La riflessività al contrario resta tutta interna al suo oggetto.

¹¹ Cfr. C. Caria, "Dialogo intorno a *La certezza del diritto*. Lopez de Oñate e Carnelutti a confronto", in *Rivista di filosofia del diritto*, 8 (2019), n. 1, pp. 163-182.

capovolgimento di questo assetto: prima viene la pratica giuridica, poi questa riflette su sé stessa, cioè sulle regole giuridiche per la loro forma, il loro contenuto e il loro uso. Questa riflessione è diretta ad individuare quelle regole dell'esperienza giuridica il cui rispetto conferisce alle regole del diritto qualità giuridica ed effettività. Mentre le regole *del* diritto sono mutevoli per definizione, quelle *sul* diritto, che sono il risultato della scienza giuridica, sono permanenti e stabili e permettono, pertanto, a questa scienza di avanzare una pretesa di scientificità al pari di quella delle scienze naturali. Per Carnelutti la scienza giuridica è tutta interna alla pratica del diritto che in tal modo si autogiustifica. Anche se l'epistemologia di Carnelutti è ampiamente superata, questo suo approccio alla scienza giuridica è molto innovativo e – a mio parere – da ripensare proprio oggi, nel tempo dell'eccessiva separazione fra teoria e pratica del diritto.

A tutta prima la scienza giuridica si trova di fronte a dati empirici da cui bisogna trarre fuori le regole di diritto. Questi dati sono indicati da Carnelutti negli atti di volontà dai quali si argomentano le regole giuridiche¹². Questa operazione del giurista è insieme un conoscere ed un agire, può avere successo o meno. L'atto di conoscenza ha un carattere pratico in quanto permette di passare dall'osservazione del dato, che è la materia prima, alla produzione dei concetti giuridici. L'attività del giurista ha quindi un carattere produttivo, pur essendo al contempo vera e propria conoscenza oggettiva.

La scienza giuridica è segnata da un carattere pratico che deve avere una ricaduta epistemologica. È pratica non solo per l'oggetto, che riguarda l'agire, e per la finalità rivolta a produrre una tecnica dell'agire, ma anche per la sua funzione, che riguarda le regole dell'agire giuridico. Più esattamente secondo Carnelutti si tratta di una scienza della pratica. “La ricerca delle regole dell'agire determina il formarsi della *scienza*; più precisamente di quella parte della scienza, che potrebbe chiamarsi la *scienza della pratica*”¹³. E tuttavia egli non sembra soddisfatto di questo confinamento dell'aspetto pratico nella dimensione applicativa della scienza e tende ad allargarlo ulteriormente. Anche il conoscere viene considerato un agire, un lavoro, un'attività produttiva¹⁴. Insomma, la dimensione pratica è ciò che sta veramente a cuore a chi vede nel diritto non già un'entità, ma un determinato modo di agire nella società. Ma Carnelutti non osa andare contro l'epistemologia corrente che non riconosce nella dimensione pratica in quanto tale un valore di conoscenza scientifica¹⁵. Il modello della scientificità resta per lui pur sempre quello delle scienze naturali, quello dell'oggettività delle leggi naturali. Il fine pratico cade fuori dalla scienza, che si può spingere solo fino al problema dell'adeguatezza dei mezzi

¹² F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 35.

¹³ *Ivi*, p. 16.

¹⁴ *Ivi*, p. 17.

¹⁵ Carnelutti prende le mosse da un libro di Arturo Colonna, che difende una scienza giuridica di carattere naturalistico e sperimentale non condizionata dai problemi dell'applicazione pratica, cosa che – a mio parere – è del tutto fuorviante. Cfr. F. Casa, “Il ‘naturalismo giuridico’ di Francesco Carnelutti e Arturo Colonna”, in *1989. Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche*, 7 (1997), n. 4, pp. 703-717.

al fine e non oltre. Per questo Carnelutti parla di scienza *della* pratica, non già di *scienza pratica*, e la considera solo come una parte della scienza giuridica, quella applicativa dei suoi risultati. È un tentativo d'introdurre la dimensione pratica nella scienza giuridica senza minacciare l'epistemologia naturalistica. La conoscenza empirica e teoretica delle *leggi delle leggi* produce la tecnica giuridica, che è quella propriamente operativa. Ma questo modo d'intendere la scienza giuridica non rispetta il suo carattere riflessivo e non soddisfa le aspettative di Carnelutti.

Se la scienza giuridica è una riflessione sulla pratica giuridica, con ciò si vuol dire che questa pratica è già all'opera, è in atto. Ciò significa che le regole del diritto si conoscono solo attraverso il loro uso. Si tratta di passare dallo stadio puramente empatico ed intuitivo dell'operatore giuridico ad una presa di coscienza delle costanti razionali dell'azione, delle sue finalità tipiche e dell'adeguatezza dei mezzi. Le intuizioni esperienziali passano al setaccio della critica e si trasformano in concetti, che a loro volta portano alla scoperta di vere e proprie regole per agire. In tal modo la scienza giuridica nasce da una pratica ancora inconsapevole di sé stessa, prima ancora di poter dar vita ad una tecnica, che è razionale. A queste condizioni la scienza giuridica dovrebbe a buon diritto essere considerata una conoscenza pratica e non già una conoscenza teoretica (o naturalistica) applicata. Ritengo che questo modo d'intendere la scienza giuridica sia maggiormente corrispondente alla visione di Carnelutti, a cui non si può certamente imputare di non aver preso le distanze nei confronti dell'imperante modello naturalistico della scientificità. Non era il suo mestiere quello dell'epistemologo o del filosofo. Tuttavia egli intuiva che la metodologia giuridica doveva rispondere al contempo a due esigenze: da una parte, se voleva giustificare le proprie scelte, approdare a conoscenze oggettive e, dall'altra, essere essa stessa intesa come un'attività, un impegno ed una militanza, cioè svolgere quella che alcuni opportunamente hanno indicato come una "funzione civile", che è interna alla pratica giuridica e ne permette la giustificazione e l'autocorrezione¹⁶.

Se assumiamo quest'ottica, che è quella propria di una scienza pratica a tutti gli effetti, perché il suo fine non è la pura conoscenza ma la rettificazione dell'azione, della scelta e della decisione, allora possiamo rivisitare in una nuova luce gli elementi portanti della metodologia di Carnelutti.

In quest'ottica la scienza giuridica appartiene al momento riflessivo del processo di azione. Il diritto è un'impresa cooperativa, opera della volontà e della ragione umana e, quindi, frutto congiunto di legislatori, giuristi, giudici, operatori giuridici e cittadini. Ma il ruolo del giurista è quello della giustificazione, che letteralmente significa vagliare la correttezza delle regole del diritto, cioè la loro conformità alle regole dell'esperienza giuridica. Quindi la scoperta delle regole *sul* diritto retroagisce sulle regole *del* diritto da cui sono state tratte, esercitando un ruolo di controllo *ex post*. Non si tratta soltanto di far sì che le direttive dell'autorità abbiano successo, ma devono averlo nel rispetto delle peculiarità dell'azione

¹⁶ Cfr. L. Gianformaggio, *Filosofia e critica del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995 e C.S. Nino, *Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho*, Siglo veintiuno Editores, Buenos Aires, 2014.

umana, della sua libertà di scelta, del suo carattere intenzionale e della previsione delle sue conseguenze¹⁷.

Queste regole *sulle* regole giuridiche sono di varia natura. Sono regole logiche, psicologiche, fisiologiche, sociologiche, economiche, fisiche ed etiche¹⁸. Oggi noi potremmo anche aggiungere i principi del *rule of law*. Queste regole hanno funzioni diverse: alcune stabiliscono le condizioni di praticabilità delle direttive giuridiche a cominciare da quelle meramente fisiche e biologiche; altre prendono in considerazione le circostanze in cui l'azione giuridica dovrà esercitarsi; altre ancora regolano l'uso delle regole giuridiche e le modalità della loro applicazione. Queste regole sono tratte dalla natura delle cose e non già dalla volontà umana, sono per Carnelutti vere e proprie leggi che fanno tutte parte dell'ordine della natura. Queste regole eterogenee hanno in comune l'oggettività naturalistica, ma sono scoperte solo mettendo all'opera metodi molto diversi tra loro. Basti pensare alla grande differenza tra una legge della biologia e una legge morale¹⁹. A questo proposito dobbiamo aggiungere almeno due osservazioni.

Il giurista secondo Carnelutti dovrebbe possedere una certa versatilità nella conoscenza e applicazione di metodi differenti di ricerca. Piuttosto che puntare sull'eccessiva specializzazione bisogna valorizzare l'interdipendenza delle scienze, che è necessaria se non si vuole perdere il senso dell'unità del reale e della totalità di quell'insieme su cui le varie scienze gettano il loro sguardo prospettico²⁰. Il riduzionismo scienziato è la malattia di ogni scienza che si chiude in sé stessa e così si assolutizza, mentre la complessità del reale (e del diritto che ne fa parte) richiede un'intensificazione del dialogo tra le scienze, cosa che è di grande attualità. Carnelutti ancora una volta ribadisce il suo orientamento per il primato dell'oggetto sul metodo. La scienza giuridica deve rinunciare ad essere "pura", perché la materia giuridica è per sua natura connessa con tutte le sfere della vita pratica e con lo stesso ordine della natura. Cercare di purificarla di queste continue infiltrazioni significa misconoscere ciò che appartiene all'essere stesso del diritto, cioè il portare dappertutto un'istanza di correttezza e di rettificazione.

La seconda osservazione riguarda la presenza dell'etica tra queste meta-regole del diritto. La legge etica è considerata come una legge naturalistica, oggettiva al pari delle leggi fisiologiche o biologiche. Certamente siamo ancora lontani dall'avvento del pluralismo etico. Nella cultura del tempo c'è un ampio consenso nei confronti dei valori etici fondamentali. Per Carnelutti questo è segno

¹⁷ Nella teoria del diritto di Carnelutti l'importanza del fine, del momento teleologico, della causalità finale, dell'intenzionalità dell'azione va crescendo, inducendo ad un progressivo allontanamento dalla visione naturalistica dell'azione nell'ottica della causalità meccanica. Cfr. F. Viola, "Metodologia, teoria e ideologia del diritto in F. Carnelutti", cit., pp. 21-23.

¹⁸ F. Carnelutti, *op. cit.*, p. 28. Salta agli occhi la somiglianza di queste regole *sulle* regole giuridiche con quelli che François Geny ha chiamato "i dati fondamentali del diritto" (dati reali, storici, razionali e ideali).

¹⁹ Debbo rilevare che Carnelutti tende a far di tuttata l'erba un fascio e ad identificare l'oggettività della conoscenza con il naturalismo.

²⁰ *Ivi*, p. 32.

di un ordine etico universale che il diritto deve rispettare²¹. L'etica è al di sopra del diritto. Egli non dice che la regola giuridica ingiusta, cioè non rispettosa di quest'ordine, non sarebbe diritto valido, ma che sarebbe un diritto fragile, instabile, e in definitiva destinato ad essere disatteso. Un diritto positivo non effettivo è un nonsenso. Le creazioni della volontà umana per legittimarsi debbono mostrare di inserirsi in modo armonico nell'ordine del mondo. Quest'unità è un'esigenza razionale che si trova già all'interno del diritto positivo stesso, che deve ricomporsi in sistema coerente ed unitario per poter svolgere il compito di guida delle azioni sociali²². Anche questa è una funzione pratica della scienza giuridica²³.

La scoperta delle regole *sul* diritto è solo una parte della scienza giuridica, quella più significativa sul piano epistemologico. Carnelutti l'enfatizza per mostrare che tale scienza si rivolge alla natura delle cose in modo simile a quello proprio delle scienze naturali. Ma non bisogna trascurare il fatto che le regole dell'esperienza giuridica sono individuate sulla base di una previa pratica giuridica, che ha evidenziato i settori extra-giuridici con cui il diritto positivo è interconnesso²⁴. La scienza giuridica non si ferma qui. La riflessione del diritto su sé stesso non è da intendersi come una presa d'atto di qualcosa di già costituito e formato. La scienza giuridica si trova di fronte a dati da cui bisogna trarre fuori le regole del diritto nel rispetto di certi parametri e, pertanto, collabora attivamente alla formazione di queste regole mediante un'opera di "aggiustamento" del prodotto legislativo ancora semilavorato. Certamente c'è una volontà originaria produttiva della regola, ma bisogna verificare se essa abbia rispettato a sua volta le regole dell'esperienza giuridica e abbia dato vita a norme giuridiche praticabili e capaci di effettività. Ciò significa che l'interpretazione giuridica, il ragionamento e l'elaborazione dei concetti giuridici sono il setaccio che elimina dal prodotto della volontà legislativa le scorie dell'arbitrio e dell'impraticabilità. In questo senso il momento riflessivo della scienza ha un carattere pratico e s'inserisce nel processo di lavorazione della regola giuridica che parte dal legislatore e termina con la regola del caso concreto²⁵.

Nel suo ben noto commento alla *Metodologia del diritto* Capograssi ha messo in luce con rara efficacia come Carnelutti sia riuscito a far emergere da una pratica contingente e mutevole una scienza del diritto sensibile alle verità più profonde e costitutive dell'esperienza giuridica²⁶. In tal modo la scienza del diritto può ben annoverarsi tra le scienze vere e proprie sia per la verità inalterabile del suo oggetto,

²¹ A quel tempo Carnelutti non è ancora giusnaturalista, perché riteneva che il diritto sia per definizione positivo. Ma ciò non significa che non debba recepire l'istanza etica ad esso superiore. *Ivi*, p. 30.

²² Per questo Carnelutti insiste sull'importanza della comparazione interna fra i differenti rami del diritto. *Ivi*, p. 78.

²³ Ricordiamo che per Carnelutti i tre principi metodologici sono quelli della realtà, della complessità e dell'unità del diritto. *Ivi*, pp. 69-70.

²⁴ "Per essere scienziati bisogna prima essere artisti del diritto". *Ivi*, p. 59.

²⁵ "La scienza, nata dalla pratica, si ricongiunge con essa. Così il circolo si chiude". *Ivi*, p. 108.

²⁶ F. Capograssi, *Leggendo la «Metodologia» di Carnelutti*, ora in Id., *Opere*, IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 313.

sia per essere diretta al fine del puro conoscere del tutto disinteressato. Condivido solo in parte questo giudizio di Capograssi, con la precisazione importante che la scienza giuridica non è una scienza teoretica, ma una scienza pratica il cui fine è la rettificazione dell'azione da compiere²⁷.

Com'è noto, Aristotele ha distinto le scienze pratiche da quelle teoretiche sulla base dell'oggetto, che nelle prime è ciò che dipende dall'uomo in quanto autore di una scelta (*proairesis*), e tale è l'azione umana²⁸. Sono scienze in quanto non v'è niente di così contingente da non aver qualcosa di necessario. C'è dell'immutabile anche nel mutevole dell'azione umana²⁹. Nell'ordine pratico il fine ha la stessa funzione dei principi necessari dell'ordine speculativo. Per quanto riguarda il metodo, le scienze pratiche non muovono da principi indiscutibili, bensì da premesse consolidate e diffuse in quanto ammesse da tutti, o dalla maggior parte, o dai più saggi o dalla maggior parte di questi (*éndoxa*), principi che somigliano, almeno per la funzione, alle *regole della esperienza giuridica* di Carnelutti. Credo che egli sarebbe stato d'accordo nel considerare la scienza giuridica una scienza pratica nel senso aristotelico.

²⁷ Forse il giurista che con maggiore consapevolezza si è cimentato nel compito di elaborare una scienza giuridica come scienza pratica è stato François Geny.

²⁸ Trascuriamo qui la differenza fra azioni e produzioni, cioè tra agire e fare, anche perché il diritto partecipa dell'uno e dell'altro. Cfr. F. Viola, "Il diritto tra arte ed etica", in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Satira editrice, Napoli, 2013, pp. 459-482.

²⁹ D'altronde vi sono anche scienze speculative che si occupano di ciò che è contingente (come le scienze naturali).